CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO



Sistema dei Servizi di contrasto alla violenza di genere della Zona Sociale n. 7 CENTRO ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE DI GUBBIO MARIA EDA (EDES) PANFILI E DELLE ATTIVITA' AD ESSO CONNESSE

CUP G69I24000700007- CIG B1FD4067D3



ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento CENTRO ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE DI GUBBIO MARIA EDA (EDES) PANFILI e delle attività ad esso connesse della Zona sociale n. 7 di cui il Comune di Gubbio è soggetto capofila.

La sede del Centro Antiviolenza di Gubbio, è stata individuata in spazi comunali posti in Gubbio, Via Cavour, 12 (2° piano).

Il CAV di Gubbio è inserito all'interno del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza della Regione Umbria. Il Sistema Regionale si basa, per la gestione dei servizi, sulla centralità degli enti locali (Comuni/Unione) capofila delle zone sociali che coordinano le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate sulla base di appositi Protocolli d'intesa e con cui la Regione sottoscrive degli Accordi di collaborazione per la definizione di attività e impegni reciproci.

Ai sensi della normativa vigente i CAV, residenziali e non residenziali, sono le strutture in cui, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e le loro figlie e i loro figli minori. I CAV garantiscono la protezione e l'attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza e la cura degli eventuali minori a carico ed attivano, qualora necessario, interventi per la salute psico-fisica.

Nell'ambito dei singoli percorsi di uscita della violenza, si mettono in relazione con i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, al fine di attivare un percorso integrato e condiviso di contrasto al maltrattamento.

Il CAV non residenziale deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi minimi previsti dalla normativa vigente:

- Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di



violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;

- Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- Valutazione del rischio utilizzando gli strumenti disponibili a livello nazionale;
- Presa in carico della donna;
- Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda: con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.

Il CAV non residenziale deve garantire un'apertura di almeno cinque giorni alla settimana.

Costituiscono, inoltre, oggetto del presente affidamento le seguenti attività:

- 1. Empowerment e accompagnamento donne: obiettivo dell'attività è consolidare e implementare i programmi volti a sostenere l'autonomia delle donne attraverso progetti di accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dal ciclo della violenza, iniziative volte a promuovere l'empowerment femminile, interventi di sostegno all'autonomia, all'indipendenza e alla libertà individuale, nonché supporto abitativo e reinserimento lavorativo.
- 2. Iniziative/progetti di prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere e della violenza degli uomini contro le donne rivolti alle scuole primarie centri di aggregazione giovanile, associazioni sportive, altri contesti di apprendimento: obiettivo dell'attività è Sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne con:



a) interventi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole e altri contesti di apprendimento, centri di aggregazione giovanile e associazioni sportive. Si ripropone una forte attenzione sui minori anche per quello che riguarda il contrasto degli stereotipi di genere. In particolare si prevedono interventi per destrutturare gli stereotipi di genere, sensibilizzare e informare, fornire gli strumenti per riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne al fine di creare una cultura di rispetto reciproco e di parità tra le persone. Gli interventi sono rivolti al mondo della scuola, delle associazioni sportive, centri di aggregazione giovanile e altri contesti di apprendimento per la popolazione con fascia età 3-19 anni.

b) avvio di percorsi mirati all'emersione del fenomeno attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile e sulle diverse forme di violenza contro le donne a livello territoriale realizzati dalle associazioni e da svolgere in luoghi di aggregazione quali centri socio culturali, centri anziani, luoghi di incontro riservati popolazione adulta.

ART. 2 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono le donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e le loro figlie e i loro figli minori.

ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il servizio è affidato tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, mediante con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs 36/2023 assumendo l'elemento costo un valore fisso per cui i concorrenti competeranno solo in base ai criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 del citato articolo.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di



consegna del servizio , se anteriore (presumibilmente 1 agosto 2024), fino al 01/08/2027.

Il Comune di Gubbio si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla esecuzione anticipata delle prestazioni, prevedendo la consegna del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi degli artt. 17 commi 8 e 9 e 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel corso della vigenza contrattuale, il Comune di Gubbio potrà richiedere una variazione dei servizi nel limite del 20% dell'importo contrattuale e comunque condizionate dal finanziamento regionale al momento non programmabili.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il contraente è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite dal contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del medesimo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità il Comune può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione.

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di modifiche del servizio, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche e organizzative redigendo apposito verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

ART. 5 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La base d'asta è fissata in € 174.813,7 al netto di IVA, se e nella misura dovuta, per anni 3 dalla data di consegna del servizio ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo stimato dell'appalto suddetto include opzione di proroga per mesi 6 al netto di IVA, se e nella misura dovuta, compatibilmente e previa individuazione delle risorse disponibili.



L'importo previsto è condizionato annualmente dal trasferimento regionale pari per l'anno 2024:

- 29.319,58 Euro per il funzionamento dei centri antiviolenza
- 10.161,48 Euro per Empowerment e accompagnamento donne
- 7.776,96 per iniziative di prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere e della violenza degli uomini contro le donne rivolti a scuole, cag, associazioni ecc

L'attività di Empowerment e accompagnamento donne dovrà essere rendicontato e relazionato separatamente dalle altre spese sostenute per la gestione del servizio secondo i modelli predisposti dalla Regione.

Il progetto di prevenzione degli stereotipi di genere dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale, prevedere il coinvolgimento dei soggetti sottoscrittori del Protocollo di rete, rendicontato e relazionato separatamente dalle altre spese sostenute per la gestione del servizio.

Al termine dell'affidamento del servizio lo stesso dovrà intendersi compiuto, pertanto dovranno essere completati i percorsi di autonomia delle donne ospitate.

Il corrispettivo dovuto dal Comune, è da intendersi omnicomprensivo di qualunque costo e/o onere, espresso o non, per la perfetta esecuzione del servizio di che trattasi.

Il fornitore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, restando le spese per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriore.

ART. 6 – FONTI DI FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE

Il finanziamento di interventi e servizi in materia di prevenzione contrasto della violenza di genere è finanziato da risorse statali, regionali e comunali (pari al 20% della somma delle risorse suddette).



ART. 7 - PERSONALE

Il Soggetto aggiudicatario garantisce la presenza di personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2021 e dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n.146/CU del14 settembre 2022), pubblicata in GU n.276 del 25-11-2022, tenuto conto anche di quanto stabilito, successivamente, nella seduta del 25 gennaio 2024 della Conferenza Unificata per l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di modifica dell'intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022 e ss.mm.ii.

Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, il Soggetto aggiudicatario si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Devono altresì essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.



Il soggetto aggiudicatario deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Deve essere assicurata la presenza di una coordinatrice o responsabile con funzioni di direzione e coordinamento.

Dovrà essere garantita continuità dell'impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale per tutta la durata del Servizio. In caso di assenza dal servizio delle proprie operatrici, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune e a prevederne la sostituzione con personale di pari qualifica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Nelle attività previste dal Servizio, ove possibile, il comune e il soggetto aggiudicatario potranno avvalersi della collaborazione (integrativa e non sostitutiva delle prestazioni garantite dalle operatrici) del volontariato.

La proposta d'inserimento delle volontarie dovrà avvenire tramite richiesta scritta e dovrà essere predisposto un apposito foglio firme che ne attesti la presenza

Per volontari si intendono: tirocinanti universitari e volontari di Servizio Civile Nazionale.

Il Comune si impegna a concordare con il soggetto aggiudicatario l'inserimento dei volontari e programmare momenti di valutazione/monitoraggio /verifica in itinere dei programmi di volontariato, tirocini e stage.



Il soggetto aggiudicatario garantisce il coinvolgimento delle risorse formali ed informali comunitarie al fine di incrementare le opportunità di crescita e confronto dei minori e delle loro famiglie cui è rivolto il servizio.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice è tenuta a:

- per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo i vigenti CC.NN.LL. di categoria, normativi, previdenziali e assicurativi del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi, sollevando l'ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 71/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
- osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi
 oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e le disposizioni
 normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di
 sicurezza ed igiene del lavoro;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi al proprio personale, per cui l'Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all'articolo 1676 del Codice Civile. Sono altresì a carico dell'impresa aggiudicataria gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale che opererà per conto dell'impresa stessa;
- assicurare che tutto il personale rispetti il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 81 del 13/06/2023, avente ad oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nonché il codice di comportamento integrativo del Comune di Gubbio.
- nominare un coordinatore dei servizi, con funzioni attinenti la gestione e il coordinamento del personale addetto, la predisposizione e attuazione di tutti gli



strumenti di pianificazione dei servizi, nonché con funzioni di coordinamento con l'Ente attraverso la pianificazione di azioni congiunte mirate ad incrementare l'efficienza e all'efficacia del servizio;

- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo con foto e generalità);
- comunicare al Comune di Gubbio all'avvio del servizio e in caso di sostituzione i nominativi del referente e degli operatori nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae, ruoli e competenze di ciascuno. Nel caso di sostituzione del personale dovrà essere inviata preventiva e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire la partecipazione del personale impiegato nel servizio alla formazione prevista dalprogetto;
- effettuare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- esonerare immediatamente dai Servizi, oggetto dell'appalto, i dipendenti dei quali l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, chiedesse in qualsiasi momento l'allontanamento;
- mantenere la continuità nell'assegnazione degli operatori;
- promuovere iniziative atte ad evitare ogni interruzione dei Servizi stessi, con particolareriferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
- attivare un indirizzo e-mail dedicato al servizio;
- inviare, su richiesta della stazione appaltante, relazione sull'andamento del servizio
 e sullo stato di raggiungimento degli obiettivi progettuali;

Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi sopra elencati si applica l'art.11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DI PAGAMENTO

Le spese ammissibili sono le spese per le operatrici e/o consulenze specifiche, spese





acquisto di materiali necessari per l'espletamento del Servizio, utenze e altre spese preventivamente autorizzate dal servizio comunale.

Le spese di cui sopra sono da ricomprendersi nel valore dell'appalto e sono finanziabili fino a concorrenza della somma disponibile.

Il pagamento del corrispettivo avviene nel seguente modo: mensilmente il Responsabile dell'esecuzione del Comune di Gubbio acquisisce la documentazione redatta dall'aggiudicatario relativamente alle prestazioni effettuate.

Il Responsabile dell'esecuzione del Comune di Gubbio, redige il certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura dopo aver effettuato il controllo delle prestazioni realizzate. L'emissione di ogni Certificato di Pagamento è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. Il successivo pagamento verrà disposto entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le disposizioni previste nella "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Gubbio" allegata agli atti di gara.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse (trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera).

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le attività oggetto di affidamento in appalto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. L'aggiudicatario dovrà dichiarare, unitamente alla Stazione appaltante, di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Con la sottoscrizione del Contratto l'appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempierealla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali - tenendo conto di quanto stabilito dal Sindaco di Gubbio con apposito Decreto



sindacale di nomina dei Dirigenti quali designati ed autorizzati a nominare i Responsabili del Trattamento, per quanto di rispettiva competenza - è nominato dal Comune di Gubbio (che è il Titolare del trattamento) quale **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 e 29 del "Regolamento UE" nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività oggetto di gara ed unicamente per le finalità del medesimo, per tutta la durata contrattuale; eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

In relazione ai dati che potranno essere trattati, si precisa quanto segue:

- **Tipologia di dati personali trattati**: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo PEC, indirizzo mail, codice fiscale, immagini, oltre a dati finanziari, giudiziari, di salute, relativi all'origine razziale/etnica, relativi alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessualeo all'orientamento sessuale della persona o dati genetici o biometrici;
- **Categorie di interessati**: utenti dei servizi, familiari, tutori, curatori, amministratori di sostegno, operatori dei servizi.
- **Modalità del trattamento**: i dati verranno trattati in formato cartaceo e tramite processi automatizzati];
- **Operazioni di trattamento effettuate** ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione, adattamento o modifica, comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione, cancellazioneo distruzione.

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà a classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni e particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento, nessuna esclusa, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel



rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché a tenere un Registro delle attività del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi previsti dal Regolamento UE (in particolare all'art. 28) e dalla legge; il Responsabile, inoltre, si dovrà attenere alle istruzioni impartite dal Comune di Gubbio, in qualità di Titolare del trattamento, nonché ad ogni altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire laprotezione e sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonchè della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto ad assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Il Responsabile è obbligato ad applicare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire: a) se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei datipersonali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto altresì a coadiuvare il Titolare nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare delle violazioni di dati di cui eventualmente sia



venuto a conoscenza e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si farà carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, anche con riferimento alla durata dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che le stesse abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà inoltre verificare, in relazione ai trattamenti elettronici, che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave. Dovrà altresì verificare che gli stessi conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura, nonché dovrà dare istruzioni in ordine alla necessità di cancellare i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi. Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà: a) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; b) tenendo conto della natura del trattamento, qualora ne ricorrano le fattispecie, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà: a) permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da undispositivo automatico,



nonché di trasmettere i dati ad altro titolare; b) permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

Il Responsabile si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora intenda ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile).

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, il Comune di Gubbio potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Responsabile a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Comune di Gubbio e/o a terzi.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare sarà tenuto a provvedere alla restituzione e/o all'integrale cancellazione dei dati oggetto di trattamento sulla basedelle istruzioni del Titolare stesso. Il Responsabile, quindi, provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni allo stesso fornite a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Gubbio, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenzadel contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in



ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune diGubbio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni diqualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico con il presente contratto.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

Il servizio si svolge presso strutture di proprietà del Comune di Gubbio e/o dei Comuni della Zona Sociale n.7 dedicate esclusivamente al servizio. Non essendoci pertanto rischi di interferenza, non viene redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008. Pertanto i costi per la sicurezza per i servizi oggetto di gara sono pari a zero.

Resta inteso che l'accesso degli operatori deve comunque essere garantito alle condizioni di sicurezza previste nel documento di prevenzione e valutazione dei rischi dei comuni suddetti.

ART. 15 - CONTROLLI E PENALI PER INADEMPIMENTI - SANZIONI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell'impresa appaltatrice che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

fino ad un massimo di Euro 2.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda



responsabile di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio

· fino ad un massimo di Euro 1.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di sospensione/abbandono/mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del servizio o effettui il servizio fuori dei tempi convenuti o sostituisca il personale con operatori non rispondenti alle caratteristiche richieste

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme daquanto richiesto ad altra impresa in danno dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano una o più ipotesi previste al precedente articolo accertate in occasione dei controlli effettuati. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Ditta a formulare leproprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.

In casi di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito ovvero nel caso la Ditta fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le penalità indicate all'articoloprecedente.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse siriferiscono.

Le penalità sono notificate all'impresa mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della stessa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di



inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile le seguenti fattispecie:

- frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali le situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- cessione del contratto:
- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizionicontrattuali;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
- assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;
- interruzione non motivata del servizio;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Leggen. 136/2010;
- impiego di personale non dipendente dell'impresa;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Gubbio vigente;

Il Comune di Gubbio si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'Aggiudicatario da parte dell'Amministrazione comunale con Posta Elettronica Certificata.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.



In caso di risoluzione del contratto il Comune di Gubbio affiderà il Servizio a terzi per il periodo ditempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del Servizio, attribuendone i costi maggiori all'aggiudicatario.

Il Comune di Gubbio in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

ART. 17 - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

La Stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, Legge 135/2012, 1, comma 449, Legge 296/2006 e 26, comma 3, Legge 448/1998 si riserva la piena facoltà di:

- · procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela
 - della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate nuove Convenzioni Consip aventi parametri prezzo-qualità più conveniente rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
- valutare in alternativa la possibilità di una rinegoziazione della migliore offerta individuata al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, Legge 448/1998 delle nuove Convenzioni Quadro, previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

In materia di soccorso istruttorio si applica l'art. 101 del D. Lgs 36/2023 e si rimanda alla Lettera invito.



ART. 19 - GARANZIE

In materia di garanzia provvisoria si rimanda alla Lettera invito.

L'aggiudicatario dovrà presentare inoltre ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 all'atto della stipula del contratto, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa definitiva a garanziadel corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente appalto, dell'eventuale risarcimento danni nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per comportamento ritenuto dal Comune stesso causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o cattiva esecuzione del servizio, nonché per i danni o la maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione disposta in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione servizio.

ART. 20 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Gubbio e a terzi dall'adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell'appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente,

trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

A tale riguardo l'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà presentare, al momento della stipula del contratto di appalto e mantenere per tutta la durata dello stesso, idonee e specifiche polizze assicurative



per l'attività oggetto dell'appalto:

- Responsabilità civile terzi (RCT), compresi quali terzi i Comuni della Zona Sociale 7
 e gli utenti del servizio per un massimale unico di € 1.500.000,00
- Responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro (RCO) per un massimale unico di € 1.000.000,00

Entrambe le polizze assicurative devono contenere l'impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza.

L'Amministrazione Comunale così come i Comuni delle Zone sociali n. 7 sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'impresa o al personale impiegato a titolo volontario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 21 - CONTRATTO

Il contratto è stipulato di norma, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2, fatte salve le ragioni dell'esecuzione d'urgenza di cui all'art.17 commi 8-9 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun



indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario - Foro competente Perugia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizionie clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.